



COMUNE DI USSANA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 10/05/2012

COPIA

Oggetto: Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione Regolamento.-

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di maggio, Sede Comunale, alle ore 17:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

LODDO PIER PAOLO	P	DORE MARCO	P
MARRAS ARISTEO	P	ZONNEDDA GIANCARLO	P
SPIGA BRUNA	P	CONTINI EMIDIO	P
PUDDU BARBARA	P	LAI EMANUELE	P
LODDO GIANFRANCO	P	ASUNI GIORGIO	P
MURTAS DARIO	P	LITTERA MARTA	A
SEDDA MANUELA	P		
MELONI PIERANGELO	P		
SARAI DAVIDE	P		
FOIS GIANLUIGI	P		
MURTAS CORRADO	A		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Il Presidente FOIS GIANLUIGI, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale MARCELLO ANTONELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2001, con la quale è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l'addizionale comunale IRPEF;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 19.02.2002 di aumento dallo 0,2% allo 0,4% dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2002;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2012;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,6% la quale consente un gettito presunto di circa 169.000,00 euro;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quinquies del D. L. 29.12.2011, n. 216, convertito in legge n. 14, del 24.02.2012, il quale ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Consiglieri Asuni, Contini, Lai e Zonedda) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che quivi si intendono integralmente richiamate,

Di modificare a far data dal 01.01.2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola dall'attuale 0,4% allo 0,6%;

Di approvare conseguentemente l'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF composto da n. 3 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di quantificare presuntivamente in € 169.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Consiglieri Asuni, Contini, Lai e Zonedda) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/05/2012

IL RESPONSABILE
F.TO VARGIU MARCELLINA

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 10/05/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO VARGIU MARCELLINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FOIS GIANLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCELLO ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 15/05/2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Li, 15/05/2012

IL SEGRETARIO
F.TO MARCELLO ANTONELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 15/05/2012

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO
PEDDIS LUISANGELA

COMUNE DI USSANA

Provincia di Cagliari

P.zza Municipio, 1

Tel. 070/918941 – fax 070/91894325

e.mail info@comune.ussana.ca.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del C.C. n. – del ---

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,2% passando dallo 0,4% allo 0,6%.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.